SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 272**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 19 novembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1993, n. 461.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 369.

L'articolo 2 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1519):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 20 settembre 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 settembre 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 settembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5, 12, 13, 19 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3275):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 ottobre 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 ottobre 1993.

Esaminato dalla II commissione il 4 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1993.

93G0540

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1993, n. 462.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lavori socialmente utili

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di lire 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli «standards» minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo,

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, ovvero per quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state avviate le relative procedure di approvazione da parte delle commissioni regionali per l'impiego, continua ad operare la normativa previgente. Fino alla determinazione dei criteri previsti dal comma 5, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione della commissione regionale per l'impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

Art. 2.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionaliper l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, nonché per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al

comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 marzo 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0542

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1993, n. 463.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ha effetto dal 18 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0543

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1993, n. 464.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3

1. Il presente decreto ha effetto dal 18 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0544

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1993, n. 465.

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le aree industriali svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento

relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1993.

Sostituzione del commissario straordinario al comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roma e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Alessandro Voci;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal predetto funzionario in data 9 novembre 1993, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Aldo Camporota è nominato commissario straordinario al comune di Roma, in sostituzione del dott. Alessandro Voci con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione sanitaria del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386 e nominava al tempo stesso il commissario liquidatore;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione sanitaria del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione sanitaria del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

La gestione del patrimonio della gestione sanitaria del Fondo si è conclusa al 18 marzo 1993 con un avanzo di L. 148.182.117 di cui L. 132.663.087 versate al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342 e L. 15.519.030 versate sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6424

DECRETO 29 ottobre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso e malattia per il personale delle Ferrovie complementari della Sardegna di Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato nominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso e malattia per il personale delle Ferrovie complementari della Sardegna di Cagliari;

Considerato che l'avanzo di L. 682.368.230, relativo all'esercizio 1979, è stato regolarmente versato al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342;

Considerato che il credito della Cassa di soccorso nei confronti dell'I.N.P.S. di L. 21.005.256 è stato recuperato comprendendo la somma nei versamenti cumulativi effettuati annualmente dall'I.N.P.S. sul conto di tesoreria intestato all'I.G.E.D.;

Considerato che il debito della Cassa di soccorso nei confronti del Ministero del tesoro di L. 24.230.752 è stato coperto per L. 21.005.256 con la somma recuperata dall'I.N.P.S. e per L. 3.225.496 mediante un versamento effettuato dal commissario liquidatore al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342;

Decreta:

Articolo unico

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale delle Ferrovie complementari della Sardegna di Cagliari è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6425

DECRETO 29 ottobre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda trasporti pubblici di Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda trasporti pubblici - A.T.P. di Padova, dalla quale si evince che l'avanzo della gestione statutaria di L. 2.550.220, che avrebbe dovuto essere ripartito a norma di statuto fra gli associati iscritti alla Cassa stessa, è stato acquisito dallo Stato sul conto di tesoreria ex 597;

Considerato che per detta somma non è stata avanzata alcuna richiesta di restituzione entro i termini perentori previsti dall'art. 8 della legge n. 1404 del 14 dicembre 1956;

Considerato altresì che il credito è da ritenersi comunque estinto per intervento decorso del termine prescrizionale;

Considerato che la gestione dell'anno 1979 è stata realizzata con il completo accollo della spesa sanitaria e non alla regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda trasporti pubblici - A.T.P. di Padova, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 2.550.220 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6426

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale delle Autolinee F.lli Scionti di Catania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato nominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa di soccorso per il personale delle Autolinee F.lli Scionti di Catania si è provveduto, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al versamento delle residue disponibilità finanziarie di L. 16.654.689 sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386»;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Articolo unico

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale delle Autolinee F.lli Scionti di Catania è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6427

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti tra gli enti e le gestioni preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 luglio 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti dalla quale si evince un saldo attivo di L. 95.122.351;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - Gestione sanitaria, si è conclusa con un saldo attivo di L. 95.122.351, versato sul conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6428

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso Franchini S.A.T.A. - Società auto turistica astense, in Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso Franchini S.A.T.A. - Società auto turistica astense, Asti;

Visto il bilancio finale di liquidazione della Cassa di soccorso Franchini S.A.T.A. - Società auto turistica astense, Asti;

Considerato che la gestione commissariale si è conclusa con un disavanzo di L. 7.299.213 rideterminato in avanzo di L. 1.700.787 escludendo il compenso al commissario liquidatore di L. 9.000.000, non imputabile a tale gestione;

Considerato che la Cassa di soccorso ha provveduto al versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 1.700.787 ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 della legge n. 833, 1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso Franchini S.A.T.A. - Società auto turistica astense, Asti, si è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo di L. 1.700.787 devoluto sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziaria degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386» con vaglia del Tesoro n. 40 del 4 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6429

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso delle Ferrovie del Gargano di San Severo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso delle Ferrovie del Gargano San Severo (Foggia), dalla quale risulta che la gestione dell'esercizio 1979 si è conclusa con un avanzo di L. 144.540.220 versato al capo X, cap. 3342;

Considerato che il predetto importo è però comprensivo di L. 10.460.474 relativo a successivi riaccertamenti della gestione anni 1978-77-76, che avrebbe dovuto essere ripartito tra gli agenti aventi diritto;

Considerato che per tale somma non è stata avanzata alcuna richiesta ufficiale di rimborso entro i termini prescritti dall'art. 8 della legge n. 1404 del 14 dicembre 1956, e che pertanto il relativo diritto di credito è da considerarsi decaduto;

Considerato che il credito è da ritenersi altresì estinto per intercorsi termini di prescrizione;

Considerato che l'azienda ha versato all'I.N.P.S., tra l'altro, L. 78.790.382 per contributi residui dovuti alla Cassa di soccorso e che tale importo è stato poi riversato a questo Ispettorato generale;

Considerato che il debito della Cassa di soccorso di L. 78.790.382 nei confronti di vari enti ospedalieri è stato estinto ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso delle Ferrovie del Gargano di San Severo (Foggia) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 18 marzo 1992 con un avanzo di L. 78.790.382 — derivante dall'estinzione del debito della Cassa di soccorso nei confronti di vari enti ospedalieri ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 456 — versato, ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978, sul conto corrente infruttifero di tesoreria 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della seggiovia triposto «Blesaccia 1» da parte della società Livigno Funivie S.p.a. (Deliberazione n. V/40133)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio 1993, prot. n. 1798, dalla società Livigno Funivie S.p.a. per la realizzazione di seggiovia triposto «Blesaccia 1» su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Preso atto della deliberazione del consiglio comunale del comune di Livigno n. 36 del 29 aprile 1993;

Preso atto del decreto della comunità montana Alta Valtellina n. 543 del 17 settembre 1991;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che tale seggiovia triposto sarà realizzata in sostituzione della vecchia sciovia e in adiacenza al tracciato precedente, e comunque in un ambito già fortemente caratterizzato dall'attività sciistico-sportiva. Con il nuovo progetto si intende, all'interno del piano di inquadramento attuativo dell'area sciistica redatto dal comune, razionalizzare e intensificare l'uso degli impianti e piste già esistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali consistenti nel potenziamento del settore turistico che risulta trainante nella realtà economica locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con

deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 2 agosto 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della seggiovia quadriposto «Blesaccia 2» da parte della società Livigno Funivie S.p.a. (Deliberazione n. V/40134).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio 1993, prot. n. 1797, dalla società Livigno Funivie S.p.a. per la realizzazione di seggiovia quadriposto «Blesaccia 2» su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 4 e 5, foglio 37, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Preso atto della deliberazione del consiglio comunale del comune di Livigno n. 36 del 29 aprile 1991;

Preso atto del decreto della comunità montana Alta Valtellina n. 625 del 28 aprile 1993;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che tale seggiovia quadriposto sarà realizzata in sostituzione della vecchia sciovia in adiacenza al tracciato precedente, e comunque in un ambito già fortemente caratterizzato dall'attività sciistico-sportiva. Con il nuovo progetto si intende, all'interno del piano di inquadramento attuativo dell'area sciistica redatto dal comune, razionalizzare e intensificare l'uso degli impianti e piste già esistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali consistenti nel potenziamento del settore turistico che risulta trainante nella realtà economica locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 4 e 5, foglio 37, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 2 agosto 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valbondione dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto idroelettrico ed una metanizzazione da parte del comune e della società Arist S.r.l. (Deliberazione n. V/40907)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° aprile 1993, prot. n. 13429, dal comune di Valbondione e dalla società Arist S.r.l. per la realizzazione di un impianto elettrico ed una metanizzazione su area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare il comune del servizio di gas metano, e nel fornire energia elettrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985,

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6433

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veddasca dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di due posti di trasformazione su pali e relativi elettrodotti in linea aerea a M.T. e B.T. da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/40908).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 aprile 1993, prot. n. 14312, dall'ENEL per la realizzazione di elettrodotti a B.T. e M.T. ed opere accessorie su area ubicata nel comune di Veddasca (Varese):

tronco di linea area a M.T. da p.t.p. n. 586 Cangili in progetto a p.t.p. n. 597 Monterecchi in progetto. Censuario di Biegno: mappali 195, 166, foglio 10. Censuario di Lozzo: mappali 4527, 4730, 4315, 4314, 4312, 4313, 4311, 4310, 4321, 4322, 4323, 4325, 4326, 4327, 4308, 4309, foglio 7, mappali 4307, 4306, 4328, 4303, 4304, 4305, 4329, 4302, 4245, 4332, 4301, 4333, 4334, 4300, 4335, 4336, 4337, 4299, 4298, 4397, 4289, 4288, 4291, 4296, 4295, 4294, 4293, 4292, 5032, 5031, 4275, 4341, 4342, 4343, 4274, 4344, 4345, 4346, 4273, 4271, 4269, 4270, 4268, 4265, 4266, 4731, 4264, 4262, 4263, 4261, 5424, 4260, foglio 8;

tronco di linea in cavo aereo e sotterraneo a B.T. in uscita da p.t.p. n. 597 Monterecchio in progetto. Censuario di Lozzo: mappali 4527, 4131, 5010, 5009, 5011, 4129, foglio 7, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di

carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico abitazioni esistenti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo,

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Veddasca (Varese):

tronco di linea area a M.T. da p.t.p. n. 586 Cangili in progetto a p.t.p. n. 597 Monterecchi in progetto. Censuario di Biegno: mappali 195, 166, foglio 10. Censuario di Lozzo: mappali 4527, 4730, 4315, 4314, 4312, 4313, 4311, 4310, 4321, 4322, 4323, 4325, 4326, 4327, 4308, 4309, foglio 7, mappali 4307, 4306, 4328, 4303, 4304, 4305, 4329, 4302, 4245, 4332, 4301, 4333, 4334, 4300, 4335, 4336, 4337, 4299, 4298, 4397, 4289, 4288, 4291, 4296, 4295, 4294, 4293, 4292, 5032, 5031, 4275, 4341, 4342, 4343, 4274, 4344, 4345, 4346, 4273, 4271, 4269, 4270, 4268, 4265, 4266, 4731, 4264, 4262, 4263, 4261, 5424, 4260, foglio 8;

tronco di linea in cavo aereo e sotterraneo a B.T. in uscita da p.t.p. n. 597 Monterecchio in progetto. Censuario di Lozzo, mappali 4527, 4131, 5010, 5009, 5011, 4129, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di' pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6434

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del titolo XIV dello statuto (ed. 1991-92), relativi alla facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli.

STATUTO DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 1- Finalità

La facoltà di architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" promuove e sviluppa gli studi e le ricerche sull'architettura con riferimento alla conoscenza, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione dell'ambiente. Nella Facoltà viene attivato il solo Corso di laurea in architettura previsto dalla Tab XXX dell'ordinamento nazionale.

Art. 2- Corsi di laurea in Architettura

(Ammissione e durata)

1- Costituiscono titoli di ammissione al Corso di Laurea in Architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti per il primo anno del Corso di Laurea in Architettura e le modalità della prova, vengono stabiliti annualmente dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Facoltà, motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standars europeii e secondo i criteri indicati nel nuovo ordinamento delle Facoltà di Architettura.

2- La facoltà si articola in tre corsi di laurea di uguale contenuto, il numero degli studenti e le modalità di ripartizione tra i tre corsi di laurea vengono stabiliti annualmente dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Facoltà. La durata dei corsi di laurea è di cinque anni, per un monte ore di 4500 ore complessive, per un totale di 32 annualità. Ciascun anno è composto da almeno 28 settimane di attività didattica, che può anche essere articolata in due cicli.

Aree disciplinari

(aree disciplinari e organizzazione didattica)

I- Gli insegnamenti propri del Corso di Laurea in Architettura si articolano ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica nelle aree disciplinari sottoriportate nelle quali sono raggruppati tutti gli insegnamenti attivabili nella Facoltà. L'elenco complessivo delle discipline a statuto e i contenuti delle aree disciplinari sono riportati nella **tabella B** posta in appendice al presente statuto.

(Aree disciplinari)

I	Progettazione architettonica e urbana
II	Discipline storiche per l'architettura
III	Teoria e tecniche per il restauro architettonico.
IV	Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
V	Discipline tecnologiche per l'architettura
VI	Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
VII	Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
VIII	Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
IX	Discipline sociali, economiche e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
X	Scienze matematiche per l'architettura
XI	Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

2- Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari assumono a loro fondamento i contenuti minimi disciplinari definiti in Tabella XXX art 2, comma 8 (vedi Tabella B)

Organizzazione didattica

(Articolazione degli studi, Passaggio tra i diversi cicli, Propedeuticità Ammissione all'esame di laurea)

1- L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

2- Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

3- L'attività didattica del Corso di Laurea in Architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

4- Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nelle Facoltà vengono istituiti dei Laboratori , sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

5- L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio di sintesi finale, come di seguito specificato.

6- Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione C.E.E., al punto 1 comma 2., nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi, di norma, più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali Laboratori sono:

Laboratorio di progettazione architettonica (caratterizzato da disciplina dell'area I)
Laboratorio di costruzione dell'architettura. (caratterizzato da discipline dell'area IV e V)
Laboratorio di progettazione urbanistica (caratterizzato da disciplina dell'area VIII)
Laboratorio di restauro dei monumenti. (caratterizzato da disciplina dell'area III)
Laboratori di sintesi finale (caratterizzati da una disciplina delle Aree I, III, V, VIII)

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi, ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive , mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; solo in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio.

7- Nel laboratorio di sintesi finale lo studente é guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale dell'architetto.

I Laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di laurea che ne definiscono la correlazione con la tesi di laurea anche

attivando opportune forme di coordinamento didattico con le annualità del III ciclo. I Consigli di corso di laurea al fine di orientare lo studente nel laboratorio di sintesi finale, predispongono piani di studio diversificati attribuendo al II o III ciclo le rimanenti 600 ore con la facoltà di variare la distribuzione annua delle discipline tra il II e III ciclo per non più di tre tra esse.

8- Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto, ma rilascia un attestato firmato dai docenti responsabili, indispensabile allo studente per essere ammesso a sostenere la tesi di laurea.

9- Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su :

*corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da 120 ore di attività didattiche);

*corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici; oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame.

*corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti a una annualità (120 ore);

*laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

10- Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Su delibera del Consiglio di Corso di Laurea le attività didattiche di cui al comma precedente, sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

(*Articolazione degli studi*)

11- L'Attività didattica è articolata in tre cicli didattici orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base (ore 1800)

II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale (ore 1800)

III al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dalla tesi di laurea (ore 900)

12- Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che la disciplina caratterizzante i laboratori sono uguali per tutti gli studenti. Inoltre, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova che si svolgerà secondo le modalità indicate nel manifesto degli studi.

13 Struttura dei cicli didattici:

I cicli didattici saranno strutturati secondo la Tabella A:

N.B.

Le discipline che definiscono i tre cicli didattici sono raggruppate in due distinte colonne, la prima contiene le discipline comuni, la seconda le discipline a manifesto. Per quanto attiene le discipline comuni, allorquando la tabella indica più discipline in alternativa, deve intendersi che la loro scelta e la loro collocazione negli anni di corso, sarà definita nel manifesto annuale degli studi.

TABELLA A

I° CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE ANNUALITÀ	TOTALE H. INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
I	1°	L	1	180	*Laboratorio (1°) di Progettazione architettonica* *Composizione architettonica 1a*	I	120			30 30
		M	1	120	Materiali e progettazione di elementi costruttivi	V	120			
		M	1	120	Istituzioni di Matematiche 1°a	X	120			
		M	1	120	Fondamenti e applicazioni di Geometria Descrittiva	XI	120			
		M	1	120	Una delle seguenti discipline Storia dell'architettura antica e medioevale Storia dell'architettura moderna Storia dell'architettura contemporanea	II	120			
		M/2	0,50	60	Una delle seguenti discipline Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura Teorie della ricerca architettonica contemporanea Caratteri distributivi degli edifici	60	60			
		M/2	0,50	60	Fondamenti di Urbanistica	VIII	60			
		M/2	0,50	60	Fisica Tecnica	VI	60			
			6,50	**840**			**780**			**60**
	2°	L	1	180	*Laboratorio (2°) di Progettazione architettonica* -Composizione architettonica 2a annualità	I	120			30 30
		L	1	180	*Laboratorio (1°) di Costruzione dell'architettura 1°* *Progettazione di sistemi costruttivi*	V	120			30 30
		M	1	120	Istituzioni di Matematiche 2a	X	120			
		M	1	120	Disegno dell'architettura	XI	120			
		M	1	120	Statica	IV	120			
		M	1	120	Una delle seguenti discipline Storia dell'architettura antica e medioevale Storia dell'architettura moderna Storia dell'architettura contemporanea	II	120			
		M	1	120	Urbanistica 1 a	VIII	120			
			7	**960**			**840**			**120**
			13,5	**1800**			**1560**			**240**
Leggenda	L= Laboratorio, M= Corso monodisciplinare (una annualità); M/2= Corso monodisciplinare (mezza annualità), I= Corso integrato *Arre disciplinari* I= Progettazione Architettonica e urbana; II= Discipline storiche per l'architettura; III= Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV= Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura, VII= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII= Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX= Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X= Discipline matematiche per l'architettura XI= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente									

TABELLA A
II CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE ANNUALITÀ	TOTALE H. INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
II	3°4°	L	1.	180	*Laboratorio (3°) di Progettazione architettonica* - Progettazione architettonica 1.a annualità	I	120	.... -	....	30 30
		M	1	120	Una delle seguenti discipline Storia dell'architettura antica e medioevale Storia dell'architettura moderna Storia dell'architettura contemporanea	II	120			
		M	1	120	Scienza delle costruzioni	IV	120			
		M	1	120	Rilievo dell'architettura	XI	120			
		M	1	120	Fisica tecnica ambientale	VI	120			
		M/2	0,50	60	Una delle seguenti discipline Consolidamento degli edifici storici Caratteri costruttivi degli edifici storici	III	60			
		M	1	120	Una delle seguenti disciplineTecnologia dell'architettura Progettazione ambientale Disegno industriale	V	120			
		I	1	120	Geografia Urbana e regionale Economia urbana e regionale	IX	60 60			
		L	1	180	*Laboratorio (4°) di Progettazione architettonica* - Progettazione architettonica 2.a annualità	I	120	....		
		L	1	180	*Laboratorio (2°) di Costruzione dell'architettura* -Tecnica delle costruzioni 1.a annualità	IV	120	....		30 30
		L	1	180	*Laboratorio (1°) di Restauro architettonico.* Restauro dei monumenti	III	120	....		30 30
		L	1	180	*Laboratorio di Urbanistica* *Progettazione urbanistica* *1 annualità*	VIII	120	....		30 30
		M/2	0,50	60	Diritto urbanistico	IX	60			
		M/2	0,50	60	Una tra le seguenti discipline: Architettura degli interni Architettura dei parchi e dei giardini Teoria e tecnica della progettazione architettonica	I	60			
			12,5	**1800**			**1500**			**300**

L= Laboratorio; M= Corso monodisciplinare (una annualità); M/2= Corso monodisciplinare (mezza annualità); I= Corso integrato

Aree disciplinari

I= Progettazione Architettonica e urbana; II= Discipline storiche per l'architettura; III= Teoria e tecnica del restuaro architettonico; IV= Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII= Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX= Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X= Discipline matematiche per l'architettura
XI= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

TABELLA A
III° CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE ANNUALITÀ	TOTALE H. INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
III	5°	M	1	120	Estimo ed esercizio professionale	VII	120			
		L		180				*Laboratorio di Sintesi finale*		120 30 30
		M	1	120						120
		M	1	120						120
		M	1	120						120
		M	1	120						120
		M	1	120						120
			6	**900**			**120**			**780**
Leggenda	L= Laboratorio, **M**= Corso monodisciplinare (una annualità), **M/2**= Corso monodisciplinare (mezza annualità), I= Corso integrato *Aree disciplinari* **I**= Progettazione Architettonica e urbana, **II**= Discipline storiche per l'architettura, **III**= Teoria e tecnica del restuaro architettonico, **IV**= **Analisi** e progettazione strutturale dell'architettura, **V**= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia, **VI**= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura, **VII**= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica, Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, **IX**= Discipline econonomiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica, **X**= Discipline matematiche per l'architettura **XI**= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente									

14- Le cinque annualità del terzo ciclo per complessive 600 ore, potranno anche essere composte da mezze annualità secondo i criteri che saranno fissati nel manifesto annuale degli studi. Le discipline che concorrono a completare il ciclo saranno attinte dalla Tabella B e indicate nel manifesto degli studi, in esso le discipline potranno anche essere raggruppate secondo piani di studio finalizzati allo sviluppo della tesi di laurea.

15- Il numero e i contenuti dei laboratori di sintesi finali saranno definiti nel manifesto annuale degli studi.

(Passaggi tra i cicli didattici)

16- Lo studente non potrà iscriversi al secondo ciclo se non avrà sostenuto con esito positivo almeno 9 delle 13,5 annualità del primo ciclo, tra gli esami sostenuti dovranno obbligatoriamente essere inclusi i due laboratori di Progettazione architettonica 1° e 2° e quello di Costruzione dell'architettura 1, e i seguenti corsi monodisciplinari: Istituzioni di matematica 1° annualità, Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, Statica, Fondamenti di Urbanistica.
Lo studente non potrà iscriversi al terzo ciclo se non avrà sostenuto con esito positivo almeno 18 delle 26 annualità dei due primi cicli inoltre dovrà aver sostenuto con esito positivo tutte le annualità del primo ciclo e superato i seguenti laboratori: Progettazione architettonica 3°, Urbanistica, Costruzione dell'architettura 2°, e il seguente corso monodisciplinare: Impianti tecnici.

(Propedeuticità)

17- Nel corso degli studi lo studente dovrà osservare le seguenti propedeuticità:

non si può sostenere l'esame di:	se non si è sostenuto l'esame di:
Laboratorio 2 di Progettazione architettonica	Laboratorio 1 di Progettazione architettonica
Laboratorio 1 di Costruzione dell'architettura	Materiali e progettazione di elementi costruttivi
Laboratorio 3 di Progettazione architettonica	Laboratorio 2 di Progettazione architettonica Disegno dell'architettura
Laboratorio 4 di Progettazione architettonica	Laboratorio 3 di Progettazione architettonica
Laboratorio 2 di Costruzione dell'architettura	Laboratorio 1 di Costruzione dell'architettura Statica Scienza delle costruzioni
Laboratorio di Restauro dei monumenti	Consolidamento degli edifici storici o Caratteri costruttivi degli edifici storici Rilevo dell'architettura
Laboratorio 2 di Progettazione architettonica	Fondamenti e applicazioni di geometria descritti.
Istituzioni di Matematiche 2	Istituzioni di Matematiche 1
Statica	Istituzioni di Matematiche 1
Scienza delle costruzioni	Statica Istituzioni di Matematiche 2
Urbanistica	Fondamenti di urbanistica
Laboratorio di Urbanistica	Fondamenti di urbanistica Urbanistica
Fisica tecnica ambientale	Fisica tecnica

(Esame di laurea)

18- Per poter accedere all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale e deve aver superato con profitto 32 annualità relative a disci-

pline attivate nella facoltà di architettura o in altra facoltà dell'Ateneo romano secondo le indicazioni precisate di seguito.

L'esame di laurea consiste in:

1) nella discussione del progetto predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico-sperimentale.

(*Manifesto degli studi*)

19- All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli dei corsi di laurea, definisce il piano ufficiale dei corsi di Laurea in Architettura compreso le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge 341/90

In particolare il Consiglio di Facoltà:

a) propone al Senato Accademico il numero di posti a disposizione degli iscritti al I anno, indica altresì le modalità di espletamento della prova di selezione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che definiscono le singole annualità nel rispetto del presente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati, dei corsi monodosciplinari, dei corsi integrati delle loro corrispondenze o frazioni di annualità o annualità piene; e propone al Senato accademico il termine entro il quale deve presentare il piano degli studi prescelto;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna Area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) delibera in merito ad eventuali altre propedeuticità oltre a quelle a statuto.

Tabella B
Area I
Progettazione architettonica e urbana

Settori scientifico- disciplinari: H10A+H10B+H10C

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica, sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

- Composizione architettonica e urbana(H10A) : qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base alla loro natura, in: *discipline compositive*, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; *discipline progettuali*, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedano particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; *discipline analitico-strumentali*, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città; in *discipline metodologico-teoriche*, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea.
- Architettura del paesaggio e del territorio (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnistici ed economicistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria.
- Architettura degli interni e allestimento (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato una autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto.Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore

E' caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla "composizione".
Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonchè i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.
Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.
Alla fine del I ciclo lo studente deve:
- avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonchè i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;
- aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;
- saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;
- possedere la nozione di "luogo", e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;
- possedere la nozione di "insieme" architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);
- essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;
- essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.
E pertanto lo studente deve sapere eseguire:
- il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati, e al programma funzionale;
- il progetto di un "insieme" architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

II ciclo: 300 ore

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio della "progettazione architettonica" si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.
Alla fine del II ciclo lo studente deve:

- avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi ex novo, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;
- avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza;
- avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;
- conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.
E pertanto lo studente deve sapere:
- eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;
- eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Area I Discipline a statuto

Allestimento
Architettura degli interni
Architettura dei giardini e dei parchi
Architettura sociale
Arredamento
Arte dei giardini
Caratteri distributivi degli edifici
Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura
Composizione architettonica
Composizione e progettazione urbana
Museografia
Pianificazione dei parchi naturali
Progettazione architettonica
Progettazione architettonica assistita
Progettazione architettonica per il recupero degli edifici
Progettazione architettonica per il recupero urbano
Progettazione del paesaggio
Progettazione delle zone a parco delle arre urbane
Scenografia
Tecniche di progettazione delle arre verdi
Tecniche di proggetazione delle aree verdi
Teoria e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso
Teorie della progettazione del paesaggio
Teorie della progettazione del paesaggio
Teorie della ricerca architettonica contemporanea
Teorie e tecniche della progettazione architettonica

Area II
Discipline storiche per l'architettura
Settori scientifico- disciplinari: H12X + L25C + L03B + L03C + L03D
Discipline:
-dal Settore L25 A: Iconografia e iconologia, Storia comparata dell'arte dei paesi europei, Storia del disegno,dell'incisione e della grafica , Storia dell'arte italiana, Storia dell arte moderna , Storia delle arti appicate ;
-dal Settore L25B: Storia dell'arte contemporanea , Storia delle arti decorative e industriali, storia delle arti grafiche;

-dal Settore M05X: Storia della cultura materiale;
-dal Settore M07D: Estetica , Storia dell'estetica;
-dal settore M08E: Storia della tecnica , Storia della scienza;
-dal Settore M10A: Psicologia della percezione.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:
- la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;
- il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;
- il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e delle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica - in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità tecniche e linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati - esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.
Pertanto le discipline si articolano e specificano in:
- corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica d'architettura);
- corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli; e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc...).

I ciclo: 240 ore
Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:
- la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;
- l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore
Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi , lo studente deve dimostrare: la capacita di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico, con l'uso di tutte le metodologie specifiche e complementari indispensabili al conseguimento di risultati inediti e originali; la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Area II Discipline a statuto
Estetica
Istituzioni di storia dell'arte
Psicologia della percezione
Storia del giardino e del paesaggio
Storia dell'architettura
Storia dell'architettura antica
Storia dell'architettura bizantina e islamica
Storia dell'architettura contemporanea
Storia dell'architettura medioevale
Storia dell'architettura moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte moderna
Storia dell'urbanistica
Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea
Storia della città e del teritorio
Storia della critica e della letteratura architettonica

Storia della rappresentazione dello spazio architettonico
Storia delle tecniche architettoniche
Storia e metodi di analisi dell'architettura

Area III
Teoria e tecniche per il restauro architettonico
Settori scientifico- disciplinari: H13X + L04X
Discipline:
-dal Settore D03B: Conservazione dei materiali lapidei;
-dal Settore I14A: Analisi strumentale e controllo dei materiali, Chimica applicata alla tutela dell'ambiente, Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali, Scienza dei materiali, Scienza e tecnologia dei materiali, Tecnologia dei materiali e chimica applicata.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi.
- fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;
- fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;
- affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi d'inventario e di catalogo, le Carte e le Convenzioni internazionali;
- addestrare alle tecniche d'indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la piu esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;
praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonchè le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito ecc ;
- formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa

II ciclo: 180 ore
Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:
- la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo),
- gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;
- i materiali e le tecnologie costruttive storiche;
- le metodiche analitiche dell'architettura;
- le metologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;
- le metologie d'intervento urbanistico nei centri storici;
- le metologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;
- la normativa nazionale e internazionale;
e deve:
- sapere eseguire schede di catalogazione dei Beni culturali architettonici e ambientali;
- utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;
- sapere redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Area III Discipline a statuto
Cantieri per il restauro architettonico
Caratteri costruttivi dell'edilizia storica
Conservazione dei materiali nell'edilizia storica
Consolidamento degli edifici storici
Restauro architettonico
Restauro dei monumenti
Restauro urbano
Teoria e storia del restauro.

Area IV
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
Settori scientifico disciplinari: D01B + H06X + H07A +H07B

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni. L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:
- la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;
la meccanica delle strutture (travi,travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc. .) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;
- le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonchè in materiali innovativi;
- i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;
- la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II Ciclo: 240 Ore
Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Area IV Discipline a statuto
Costruzioni in zona sismica
Dinamica delle strutture
Fondazioni
Geotecnica
Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica
Progetto di strutture
Riabilitazione strutturale
Scienza delle costruzioni
Sicurezza e affidabilità delle costruzioni
Statica
Statica e stabilità delle costruzioni murarie monumentali
Strutture speciali
Tecnica delle costruzioni
Teoria delle strutture
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio
Teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico

Area V
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
Settori scientifico- disciplinari ed insegnamenti: H09A +H9B +H9C

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme,la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale , nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra "fini" e "mezzi",tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.
Queste discipline forniscono altresì, i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti .
L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio
- i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;
- i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali,
- i procedimenti costruttivi e le relative tecniche,
- l'evoluzione delle tecniche,tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali,
- i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;
- i processi di diagnosi ,progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente,
- i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali,
- le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali

I ciclo: 240 ore
Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.
A tal fine lo studente
- deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;
- deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;
- deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni , fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;
- deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.
Attraverso la sperimentazione progettuale ,infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali , procedimenti costruttivi ed esiti funzionali , figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore
Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione ; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti , alle esigenze dell'utenza , alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo , ed infine alle tecniche e alle modalità di gestione delle fasi attuative.
A tal fine lo studente:
- deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all' ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;
-deve essere in grado di individuare e analizzare lo status degli elementi che costituiscono il costruito esistente ,e la logica che lo sottende;
-deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi , dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse , adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

Area V Discipline a statuto

Costruzione delle opere di architettura
Disegno industriale
Disegno industriale dei sistemi di trasporto
Materiali e componenti per l'arredo urbano
Materiali e progettazione di elementi costruttivi
Morfologia dei componenti
Normazione e unificazione edilizia
Organizzazione del processo edilizio
Processi e metodi per la produzione dell'oggetto d'uso
Processi e metodi per la produzione edilizia
Progettazione ambientale
Progettazione di sistemi costruttivi
Progettazione esecutiva dell'architettura
Sperimentazione di sistemi e componenti
Tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito
Tecnologia dell'architettura
Tecnologie del recupero edilizio
Tecnologie di protezione e ripristino ambientale
Tecnologie di sistemi impiantistici
Tecnologie per l'igiene edilizia e ambientale
Teoria e storia del disegno industriale

Area VI
Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
Settori scientifico- disciplinari: I050 + B01B
dal settore H02X: la disciplina "Igegneria sanitaria e ambientale"

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:
- dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;
- dei metodi d'indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;
- dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.
Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della Fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale s'innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi d'illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici.
L'offerta didattica è così articolata:
- un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;
- moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale, (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate;)
- moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti fondamentali della Fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare nonchè di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore

Lo studente deve dimostrare di avere:
- acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale , sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;
- sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Area VI Discipline a statuto
Acustica applicata
Fisica
Fisica tecnica
Fisica tecnica ambiebntale
Illuminotecnica
Impianti tecnici
Tecnica del controllo ambientale

Area VII
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Settori scientifico-disciplinari : H15X

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II Ciclo 120 Ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a :
- gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;
- i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica.
- i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;
- la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego alle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;
- i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;
- le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore ed del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;
- gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;
- i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

N:B
L'insieme delle conoscenze che l'area dovrà trasmettere allo studente è tale da rendere necessaria la integrazione del monte ore previsto in 120 ore attraverso l'offerta di moduli didattici nelle attività di laboratorio.

Area VII Discipline a statuto
Economia ed estimo ambientale
Estimo e contabilità dei lavori
Estimo ed esercizio professionale
Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici
Valutazione economicadei progetti

Area VIII
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Settori scientifico-disciplinari: H14A+H14B
dal Settore :A04B: la disciplina 'Metodi e modelli per la pianificazione territoriale'
dal Settore: H04X: la disciplina "Pianificazione dei trasporti" e Trasporti urbani e metropolitani".
dal Settore: E03B: la disciplina "Ecologia applicata"
dal Settore: H01B: la disciplina "Protezione idraulica del territorio"
dal Settore: H02X: la disciplina "Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente"
dal Settore: M06B: la disciplina ' Geografia urbana e regionale'

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:
- alla conoscenza dei principi-guida che regolano le principali forme di intervento e controllo della trasformazioni territoriali;
- alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;
- alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali
A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:
- dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento- con particolare attenzione al contesto fisico, socio-economico e istituzionale - e dei vari attori coinvolti dall'intervento, nonchè dei loro ruoli interessi;
- delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;
- delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I Ciclo: 180 Ore
Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere e analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

II Ciclo: 120 Ore
Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

Area VIII Discipline a statuto
Analisi dei sistemi urbani e territoriali
Analisi della città e del territorio
Analisi e valutazione ambientale
Ecologia applicata
Fondamenti di urbanistica
Gestione urbana
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Pianificazione e gestione delle aree metropolitane
Pianificazione del territorio
Pianificazione territoriale
Progettazione dei sistemi di trasporto
Progettazione del territorio
Progettazione urbanistica
Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale
Sistemazione di bacini idrografici
Tecnica urbanistica
Tecniche di progettazione urbanistica
Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica
Teorie dell'urbanistica
Teorie e tecniche della pianificazione
Trasporti urbani e metropolitani
Urbanistica

Area IX
Discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica

Settori scientifico-disciplinari: M06A+ M06B+P01D + P01I + P01J + P01K + Q05A + Q05B
dal settore: H04X: la disciplina "Teoria degli investimenti nei trasporti"
dal settore: N05X le discipline "Diritto e legislazione urbanistico", Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia", Legislazione dei Beni culturali".

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica e urbanistica
In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:
- i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici, lo sviluppo economico regionale;
- le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, in particolare riferimento alla disciplina urbanistica; il sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;
- i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

II Ciclo: 180 Ore

Area IX Discipline a statuto
Diritto dell'ambiente
Diritto urbanistico
Economia dei trasporti
Economia urbana
Geografia del paesaggio e dell'ambiente
Geografia urbana
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
Sociologia urbana

Area X
Discipline matematiche per l'architettura
Settori scientifico disciplinari ed insegnamenti:
Settori: A01B + A02A + A02B + A03X +A04A + A04B + K05B

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quali fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.
Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impianti stica per l'architettura nonchè utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l' urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer.
Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonchè l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.
Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.
Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I Ciclo: 240 Ore
Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di sapere utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali ; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano;di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica noché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari..

II Ciclo:
Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo, nell'ambito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo.
In tali direzioni l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc...

Area X Discipline a statuto
Complementi di matematica
Informatica applicata
Istituzioni di matematiche
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Ricerca operativa

Area XI
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Settori: H11X +H05X

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;
esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;
praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonchè le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;
formare, infine, la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I Ciclo: 240 Ore
Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:
- *i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;*

- la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;
- la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;
- l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;
- la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;
- i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;
e deve sapere:
- eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali e internazionali;
- eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;
- effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;
- restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);
- rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;
- condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;
- rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio.
- disegnare forme e proporzioni dal vero

II Ciclo: 120 Ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve:
A) conoscere:
- i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative alla rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;
- i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;
- i fondamenti teorici del disegno automatico.
B) conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:
- il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD),
- il disegno di rilievo assistito da calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);
- la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di Banche Dati Territoriali);
- la percezione e la comunicazione visiva;
- la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;
- la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.
C) sapere:
- eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;
- eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;
- eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;
- applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

Area XI Discipline a statuto

Cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica
Disegno automatico
Disegno dell'architettura
Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva
Grafica
Percezione e comunicazione visiva
Rappresentazione del territorio e dell'ambiente
Rilevamento fotogrammetrico per l'architettura
Rilievo dell'architettura
Rilievo urbano e ambientale
Tecniche della rappresentazione
Topografia

- la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;
- l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;
- la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;
- i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;
e deve sapere:
- eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali e internazionali;
- eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;
- effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;
- restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);
- rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;
- condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;
- rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio.
- disegnare forme e proporzioni dal vero.

II Ciclo: 120 Ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve:
A) conoscere:
- i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;
- i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;
- i fondamenti teorici del disegno automatico.
B) conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:
- il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);
- il disegno di rilievo assistito da calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);
- la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di Banche Dati Territoriali);
- la percezione e la comunicazione visiva;
- la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;
- la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.
C) sapere:
- eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;
- eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;
- eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;
- applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfrutttandone ogni possibile sinergia.

Area XI Discipline a statuto

Cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica
Disegno automatico
Disegno dell'architettura
Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva
Grafica
Percezione e comunicazione visiva
Rappresentazione del territorio e dell'ambiente
Rilevamento fotogrammetrico per l'architettura
Rilievo dell'architettura
Rilievo urbano e ambientale
Tecniche della rappresentazione
Topografia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A6435

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1993, n. 461** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Art. 1.

Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ***(a)***, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

(a) Il D L n. 306/1992 reca «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» Si trascrive il testo del relativo art. 12-*quinquies*, come sopra modificato

«Art 12-*quinquies* (*Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*) — 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni

2 Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, *coloro nei cui confronti pende procedimento penale* per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale*, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, *sono puniti con la reclusione da due a cinque anni* e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati»

Gli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura, il delitto di usura impropria; la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P R. 9 ottobre 1990, n 309, riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis* ***(a)***, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

(a) Gli articoli sopracitati riguardano, rispettivamente

1) la malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*),

2) la concussione (art. 317),

3) la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318);

4) la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319);

5) le circostanze aggravanti nel caso di cui all'art. 319 (articolo 319-*bis*);

6) la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);

7) le pene per il corruttore (art. 321);

8) l'istigazione alla corruzione (art. 322);

9) la turbata libertà degli incanti (art. 353);

10) l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355);

11) la frode nelle pubbliche forniture (art. 356);

12) l'associazione per delinquere (art. 416);

13) l'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis*);

14) la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437);

15) il rialzo e il ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501);

16) le manovre speculative sulle merci (art. 501-*bis*);

17) la truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, secondo comma, n. 1);

18) la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6488

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante: «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi».

Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante: «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993.

93A6512

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 novembre 1993

Dollaro USA	1667,96
ECU	1876,79
Marco tedesco	975,99
Franco francese	281,92
Lira sterlina	2466,08
Fiorino olandese	870,04
Franco belga	46,038
Peseta spagnola	12,095
Corona danese	245,96
Lira irlandese	2334,48
Dracma greca	6,822
Escudo portoghese	9,595
Dollaro canadese	1267,93
Yen giapponese	15,640
Franco svizzero	1111,23
Scellino austriaco	138,78
Corona norvegese	225,17
Corona svedese	202,18
Marco finlandese	286,99
Dollaro australiano	1106,69

93A6522

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 9 gennaio 1991 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA
SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è affidata alla Finmeccanica S.p.a. Ramo aziendale Alenia - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al

tema: «Sviluppo di materiali e tecnologie per componenti critici ed innovativi da impiegare nei sistemi in fibra ottica» per un importo complessivo di 10.200 milioni di lire — di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.200 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1993 è affidata al Consorzio per la ricerca sui semiconduttori composti CRSC - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali semiconduttori composti per applicazioni in elettronica veloce e fotonica» per un importo complessivo di 25.560 milioni di lire — di cui 23.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.560 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A6469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Andrea D'urso è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Il Sole», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Giovanni Buono.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Antonio Vassallo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop II», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Giuseppe Maddaloni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Rolando D'Aponte è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Democratica», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Francesco Gallo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Tommaso Bove è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Restauro», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Raffaele Cerotto.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Antonio Blasini è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Monumentale», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Francesco Bianco è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Regina», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Di Mauro Salvatore è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus III», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. Ferrara Renato.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m. Antonio Vassallo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus II», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m. a c.s. Esposito Andrea.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 26 ottobre 1993 il m.m.a. D'Ambrosio Vincenzo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Vittoria III», con sede in Napoli, in sostituzione del m.m.a. De Lucia Luigi.

93A6440

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1993 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Gen. D. Raul Julio Gomez Sabaini, nato il 5 agosto 1936 a Buenos Aires. — Il gen. D. Raul Julio Gomez Sabaini si è prodigato in modo encomiabile nel favorire lo sviluppo delle attività addestrative tra reparti delle truppe alpine italiane e gli omologhi argentini, contribuendo in tal modo a rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e stima che uniscono le Forze armate dei due Paesi. — Ande Argentine (Argentina), 10 gennaio-20 febbraio 1993.

93A6441

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a., in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 9 novembre 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il prof. Gaetano Golinelli, residente in Roma, via Arco della Ciambella, 6, commissario liquidatore della società Fiduciaria investimenti finanziari S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del prof. Giorgio Troi a seguito della mancata accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, precedentemente nominato con decreto ministeriale 27 settembre 1993.

93A6468

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993).

In seguito ad errore tipografico, la pagina 702 del sopra indicato supplemento ordinario è risultata illeggibile. Pertanto la medesima è qui di seguito riprodotta in modo corretto:

«Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.

Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

— 702 —

93A6516

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 345.000
- semestrale — L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 63 000
- semestrale — L. 44 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee
- annuale — L. 193 000
- semestrale — L. 105 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 63 000
- semestrale — L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 193.000
- semestrale — L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 664.000
- semestrale — L. 366 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avra diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189